

2955/17
Sentenza N. 16-317
Spese 8181,17
9/11/16
28025/17
44281,17
10 REG

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice di Pace di Torino
Dott. G. CARPENTIERI V Sez. Civile**

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile n. 9111/2016 di RG.

promossa da : **GARAGE CHIERESE AUTO S.R.L.** (P.I.08701600010)
in persona del legale rappresentante pro tempore Paolo Vaudretto, con
sede in Chieri strada Padana Inferiore N. 114, difesa e rappresentata
dall'avv.to Angelo Massimo Perrini (PRRNGL62B01F952Q) , per delega
a margine dell'atto di citazione ed elettivamente domiciliato presso il suo
studio in Torino, corso Tassoni, n. 12

Pec: angelomassimoperrini@pec.ordineavvocatitorino.it

- parte attrice -

CONTRO

NOBIS ASSICURAZIONE S.p.A. (C.F. 09834040017) in persona del
legale rappresentante pro tempore, con sede in Borgaro Torinese (
To) via Lanzo n. 29 , rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro
Bianchi (C.F. BNCLSN67L19L219K), per procura in calce all'atto di
citazione notificato ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
in Torino corso Bolzano n. 2

Pec : alessandrobianchi@pec.ordineavvocatitorino.it

-parte convenuta-

Oggetto: indennizzo risarcimento danni da sinistro stradale

Conclusioni

Per l'attrice: voglia l'Ill.mo Giudice di Pace di Torino, respinta ogni
contraria istanza, eccezione e deduzione;

previa ammissione di prove per interpellato e testi sui capi dedotti in premessa da intendersi preceduti dalla dizione " vero che ";

previa, se del caso, l'ammissione di CTU tecnica;

condannare la convenuta al pagamento, in favore della conchiudente Garage Chierese Auto s.r.l. ,della somma di € 2800,50 già al netto del minimo non indennizzabile, ovvero *veriore* in causa accertanda , per le causali di cui in narrativa oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data del fatto illecito sino alla notifica del presente atto ed interessi moratori dalla formulazione della domanda giudiziale sino all'effettivo pagamento.

Col favore delle spese, anche stragiudiziali e di mediazione, oltre compensi giudiziali, oltre spese generali ex art. 2 DM 55/14 nella misura forfetaria del 15,00% oltre le spese successive all'emanazione della sentenza ed eventuale tassa di registro.

Per la convenuta: "Voglia il Signor Giudice di Pace di Torino, respinta ogni diversa istanza eccezione deduzione,

in via principale accertare l'esistenza della franchigia contrattuale di € 2500,00 così come prevista e stabilita dall'art. 1.7 delle Condizioni Generali di Assicurazione ed accertare, altresì, che la parte attrice ha dimostrato di aver ricevuto il prospetto contenente dette clausole contrattuali e di esserne a conoscenza;

accertare che l'entità del danno lamentato dalla parte attrice è di cui si chiede l'indennizzo non corrisponde a quanto indicato nella fattura prodotta dalla stessa parte attrice ed

Accertare altresì che l'importo del danno deve essere valutato nella misura indicata dalla perizia redatta dalla Nobis Assicurazioni S.p.A., Voglia determinare l'importo indennizzabile nella misura di € 2.328,04 e , conseguentemente, applicando la franchigia contrattuale pari a € 2500,00 dichiarare che l'importo del danno rientra all'interno

della franchigia contrattuale con la conseguenza che il danno non può essere indennizzato e, pertanto, voglia rigettare la domanda così come formulata con vittoria di spese ed onorari di lite oltre al 15% per spese generali;

in via subordinata nella denegata ipotesi di rigetto della domanda svolta in via principale ed accertato che l'importo indennizzabile corrisponde a quanto indicato nella fattura prodotta dalla parte attrice (€ 4300,50), applicare a detto importo la franchigia contrattualmente prevista e pari a € 2500,00 e conseguentemente stabilire e determinare l'importo indennizzabile nella misura di € 1800,50 con integrale compensazione delle spese di lite.

In via istruttoria" "

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato alla Compagnia di Assicurazioni convenuta, parte attrice, nella sua qualità di cessionaria del credito del sig. Micele Davide, chiamava in giudizio la Nobis Compagnia di Assicurazioni per sentire accogliere le conclusioni soprariportate ed ottenere la condanna di quest'ultima al pagamento della somma di € 2800,50 oltre oneri di legge e spese di lite.

Riferiva parte attrice, nella propria qualità, che il sig. Micele Davide, proprietario dell'autovettura targata DX095MJ era assicurato, con polizza n. 20130529- c.d. " ALBA SAFE"- presso la Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. e che detto contratto prevedeva anche la garanzia grandine, come rilevabile dal prospetto informativo che la Compagnia aveva consegnato al cliente. In forza di detto contratto *per la garanzia " eventi speciali"* la Compagnia si obbligava ad indennizzare eventuali danni materiali patiti dal veicolo assicurato anche in conseguenza di eventi atmosferici, applicando uno scoperto del 30% del danno, con un minimo di € 1500,00.



Riferiva, ancora, parte attrice, che il giorno 13.7.2013 il veicolo del sig. Micele Davide , a seguito di una forte grandinata che aveva colpito la Città di Torino, aveva subito danni per la cui riparazione le aveva ceduto il relativo credito . A seguito dell'intervenuta cessione, pertanto, Garage Chierese nella sua qualità agiva per ottenere l'indennizzo del danno ma, poiché ogni tentativo mirato a tale fine rimaneva privo di esito, la cessionaria si vedeva costretta ad instaurare la causa de quo. Il contraddittorio si instaurava con la costituzione in giudizio della Compagnia convenuta che nel proprio atto chiedeva rigettarsi la domanda attorea, richiamando le condizioni di contratto, con particolare riferimento al paragrafo 1.7 che prevedeva scoperti ed un a franchigia del 15%, con un minimo di € 2500,00, per sinistro, nel caso in cui la riparazione non fosse effettuata presso il concessionario dove l'auto era stata acquistata ed inoltre, chiedendo , ancora, di quantificare l'entità della riparazione in € 2328,04, onde contenerla nei limiti della citata franchigia di € 2500,00.

All'udienza del 16.03.2017 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da note autorizzate che depositavano e scambiavano ed il giudice tratteneva la causa a decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Questo Giudice investito della causa N.9111/16 e, dopo aver verificato la sussistenza dei presupposti in rito, deve accogliere la domanda attorea per i motivi e con le precisazioni che seguono. Si deve premettere che la presente causa verte soltanto sulla quantificazione del danno subito dal veicolo targato DX095MJ, di proprietà del sig. Davide Micele, assicurato per la *RC auto* e garanzie accessorie presso la Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con polizza " ALBA SAFE" , rilevato che la Compagnia negava l'indennizzo richiamando il contenuto delle clausole di polizza senza, peraltro, provare che il contraente avesse preso

effettiva conoscenza del loro contenuto e, di conseguenza, approvato consapevolmente ogni riflesso delle citate condizioni di polizza , quand'anche a lui sfavorevoli inoltre chiedendo l'applicazione della franchigia di € 2500,00 anziché di € 1500,00, perché la riparazione era stata affidata a soggetto estraneo al circuito convenzionato.

Tale eccezione non può essere applicata al caso concreto perché ogni accordo, in tale senso sottoscritto dal privato, non può esplicitare alcuna validità contro l'assicurato poiché limita la libertà del contraente di rivolgersi a riparatore di sua fiducia e tale restrizione si pone in palese contrasto con le disposizioni di garanzia contenute nell'art.1341 del Cod. civ. come affermato dalla Suprema Corte che ha statuito che: *"la clausola vessatoria di un contratto in cui una delle parti è un consumatore anche se è stata oggetto di trattativa, deve ritenersi inefficace , mentre il resto di un contratto rimane in vigore. L'inefficacia opera solo a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal Giudice"* (Cass. II Civ. n.6784 del 21.3.2014).

Tanto premesso si rileva ancora che neppure l'eccezione di mancata diligenza da parte dell'assicurato può supportare le contestazioni sollevate dalla convenuta perché, nel caso concreto, non può ravvisarsi nel comportamento dell' assicurato , originario contraente del rapporto contrattuale, alcuna negligenza nell'affidarsi a Garage Chierese s.r.l. , riparatore di sua fiducia, tanto più che, come rilevabile dai documenti di causa, tale azienda non ha praticato prezzi fuori mercato, ma importi commisurati alla organizzazione e dimensione dell'impresa, con riferimento le tariffe normalmente in uso per tale attività pur nell'ambito della libera determinazione dall'imprenditore.

Questo Decidente, pertanto, deve concludere per l'accoglimento della pretesa attorea prendendo a base, ai fini della sua quantificazione, la

fattura N. 41227 del 13.05.2016 (doc. 4 prod. attorea) nella quale sono elencate le sostituzioni e riparazioni effettuate sul veicolo di Davide Micele che risultano conformi a quelle individuate nella perizia svolta dal fiduciario della Compagnia (doc 4 prod. convenuta) e che pertanto evidenzia che la differenza di costo possa imputarsi a diversa stima del costo orario della manodopera.

Ne consegue che a parte attrice, unica legittimata a seguito dell'intervenuta cessione, deve essere pagata la somma di € 2800,50, IVA compresa, essendo l'imposta sul valore aggiunto, autonoma voce di danno e già al netto della franchigia applicabile di € 1500,00. Sono, inoltre, dovuti gli interessi, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale al saldo.

A parte attrice devono essere riconosciute anche le spese stragiudiziali. Le dette in ossequio al principio della causalità, trovano ragione nella necessità dell'attrice di farsi assistere da un procuratore a fronte dell'inadempimento della Compagnia e del legittimo esercizio del diritto di difesa. Le spese di lite, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa sulla base dei valori di cui al D.M. 55/14.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace,

- definitivamente pronunciando,

accoglie la domanda attorea e per l'effetto dichiara tenuta e condanna Nobis Compagnia di Assicurazioni, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a pagare a Garage Chierese S.r.l., nella persona del legale rappresentante e, quale cessionaria del credito del Sig. Micele Davide, nei limiti di polizza, la somma di € 2800,50 oltre gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale al saldo;



-condanna, inoltre, parte convenuta al pagamento a favore dell'attrice delle spese di lite, si liquidano in complessivi € 1205,00 oltre 15% oltre IVA e CPA. ed € 132,70 per esposti,

Così deciso.

Torino 11.06.2017

IL CANCELLIERE
D.ssa Daniela LUNARDI

Il Giudice di Pace
Dott.ssa Giovanna Carpentieri

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DEPOSITARIO IN CANCELLERIA
Torino 8/8/17

IL CANCELLIERE
D.ssa Daniela LUNARDI